Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1969, n. **165**.

Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, « Revisione delle tasse e dei diritti marittimi » è sostituito dal seguente:

« Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 31 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.

Sono esenti altresì dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ».

Art. 2.

L'esenzione di cui all'articolo precedente, per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Per il periodo dal 2 ottobre 1961 alla data di entrata in vigore della citata legge 9 febbraio 1963, n. 82, le merci indicate nel comma precedente sono esentate anche dalla tassa prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 27 marzo 1952, n. 198.

Art. 3.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 13 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, viene compensata con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — LUPIS — GAVA — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 aprile 1969, n. **166**.

Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla Stefer per conto dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) da effettuarsi dalla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER), ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, già prorogato con legge 20 maggio 1966, n. 369, è ulteriormente prorogato di cinque anni.

Art. 2.

La spesa di 1.800 milioni di lire autorizzata dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1966, n. 369, per la con-

cessione alla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) di sussidi integrativi, salvo conguaglio, per l'esercizio, per conto dello Stato, della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR), è elevata a 3.200 milioni di lire.

Art. 3.

I sussidi di cui all'articolo precedente sono accordati in conto del rimborso dovuto dallo Stato a copertura delle perdite di esercizio e non saranno quindi recuperati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 12 aprile 1946, n. 338.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 1.300 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 100 milioni con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 aprile 1969, n. **167**.

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:

lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;

lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

La somma suddetta è corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, da corrispondersi, in un determinato esercizio finanziario, risultasse superiore all'ammontare delle somme disponibili, in dipendenza degli stanziamenti effettuati in base alle leggi ivi indicate, il Mediocredito centrale può essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, ad anticipare le somme occorrenti per la copertura della differenza suddetta.

Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato articolo 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalità dei rimborsi delle anticipazioni medesime.

Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saranno utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 3.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, è elevato di 100 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire.

Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.

Art. 4.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1969, è elevato di 300 miliardi di lire per l'anno 1969, è elevato di 300 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 800 miliardi di lire, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per operazioni a favore delle medie e piccole imprese colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, il Mediocredito centrale è autorizzato ad utilizzare, fino all'importo di lire 8 miliardi, le disponibilità del fondo istituito con l'articolo 31 della stessa legge n. 1142.

Art. 6.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge

18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, da parte del Mediocredito centrale, è fissato al 30 giugno 1969.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere relativo all'anno 1969 sarà fronteggiato mediante riduzione del corrispondente fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — PRETI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 21 aprile 1969, n. **168.**

Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attività in Paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo sanitario.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 è posto in aspettativa per un periodo comunque non superiore ai tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **169.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle suore del buon soccorso di Parigi sotto l'invocazione di N.S. Ausiliatrice.

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle suore del buon soccorso di Parigi sotto l'invocazione di N. S. Ausiliatrice; la casa anzidetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare una donazione consistente in un fabbricato con area annessa, sito in Roma, piazza Cimone, 3, valutato lire 30.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **170.**

Autorizzazione all'Istituto per la cooperazione universitaria, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto per la cooperazione universitaria, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione di un immobile, sito in Castel Gandolfo, disposta in suo favore dalla « Regione italiana della società sacerdotale della Santa Croce », con sede in Milano, con atto notarile dott. Giuseppe Intersimone, in data 19 febbraio 1968, n. 71278 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **171.**

Cambiamento della denominazione della parrocchia e della chiesa « SS. Giovanni e Carlo al Fopponino », in Milano.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 4 marzo 1968, col quale il titolo della parrocchia e della chiesa « SS. Giovanni e Carlo al Fopponino », in Milano, è stato mutato in « San Francesco d'Assisi al Fopponino ».

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **172.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Agnese, nel comune di Milano.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Agnese, in località

Vialba del comune di Milano, con il patrimonio costituito da un appezzamento di terreno, con insistenti l'edificio sacro, la casa canonica ed un salone-oratorio, destinato dall'opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969.

Conferma in carica del commissario e del vice commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1966, con il quale l'avv. prof. Vitaliano Rovigatti è stato nominato commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori per provvedere alla normale amministrazione e con l'incarico di formulare proposte per il riordinamento dell'ente, la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale, entro il termine del 31 dicembre 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1968, con il quale tale incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 1968 per consentire all'avv. prof. Rovigatti di portare a termine i compiti di cui innanzi;

Atteso che i relativi adempimenti, per le questioni che implicano, non hanno ancora potuto essere ultimati;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di far luogo alla proroga dell'incarico di cui trattasi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'incarico di commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, affidato all'avv. prof. Vitaliano Rovigatti con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1966 per attendere ai compiti di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1969.

Il dott. Ferdinando Amiconi, nominato vice commissario dell'ente con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968, richiamato nelle premesse, è confermato nel predetto incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1969
Registro n. 2 foglio n. 165

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1969.

Costituzione del comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1969, registro n. 2, foglio n. 52, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la commissione predetta, nella riunione tenutasi il 31 luglio 1968, ha deciso la ricostituzione del comitato consultivo per la assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, numero 264;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato è composto come segue:

Guerrieri prof. Danilo, direttore generale del collocamento della manodopera, presidente;

Carretta dott. Paris, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Misserville dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Biocca avv. Mario, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Sorace avv. Rocco, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Guidi Eugenio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Ziantoni Enrico, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Batoni dott. Giampiero, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro.

Art. 2.

Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono rispettivamente disimpegnate dalla dott.ssa Leto Clorinda e dal rag. Pluchino Salvatore, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

La segreteria del comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso inviandone copia alla segreteria della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 4.

Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti nello espletamento dei suoi compiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3833)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Modifica del decreto ministeriale 12 settembre 1962 per il riconoscimento dell'idoneità dei certificati per lo whisky scozzese e per lo whiskey del Nord Irlanda di origine del Regno Unito.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbano corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 20 ottobre 1962, con il quale viene riconosciuta la idoneità dei certificati per lo whisky scozzese e per lo whisky del Nord Irlanda di origine del Regno Unito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1967, con il quale è stato sostituito l'allegato *A* del decreto ministeriale 12 settembre 1962 contenente l'elenco degli analisti pubblici del Regno Unito autorizzati al rilascio dei certificati di cui al punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1962;

Considerato che occorre aggiornare nuovamente il predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* del decreto ministeriale 8 maggio 1967 contenente l'elenco degli analisti pubblici del Regno Unito, autorizzati al rilascio dei certificati di cui al punto 2) dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1962, è sostituito dall'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

ALLEGATO *A*

Elenco degli analisti pubblici inglesi abilitati al rilascio dei certificati per il whisky ed il whiskey

ANALISTI PUBBLICI NELLA SCOZIA

Nome	Indirizzo
Clark Thomas M. O.B.E., B.Sc., F.R.I.C.	The Regional Laboratory, City Hospital, Aberdeen
Gemmel & Thin	4, Lindsay Place, Edinburgh
Holliday Peter J.G.	20, Stafford Street, Edinburgh, 3
Malcolm J. McL. F.R.I.C. (Hon. Secretary of the Association of Public Analysts in Scotland)	156, Bath Street, Glasgow C. 2
McKean J.B. F.R.I.C.	156, Bath Street, Glasgow
Mundy Mrs. L.M. F.R.I.C., F.P.S.	39, Lansdowne Crescent, Glasgow and 47, Weymouth Street, London W.1
Nicholson R.S., A.R.I.C.	140, Perth Road, Dundee
R.R. Tatlock & Thomson	156-160, Bath Street, Glasgow C.2
Thin R.G., B.Sc., F.R.I.C.	4, Lindsay Place, Edinburgh
Watson, Robert S. F.R.I.C.	20, Trongate, Glasgow C.1
Wilson A. F.R.I.C.	County Offices Hamilton

ANALISTI PUBBLICI DELL'IRLANDA DEL NORD

Nome	Indirizzo
Lawton H.K. Ph.D., B.Sc., F.R.I. C.	Hawthorne & Lawton, 16 Donegall Square South, Belfast

ANALISTI PUBBLICI DI LONDRA

Nome	Indirizzo
Barker J.H., B.Sc., F.R.I.C.	Scientific Department, County Hall, Westminster Bridge London, S.E.1
Burden E.H.W.J. B.Sc., F.R.I.C.	County Hall, Westminster Bridge, London S.E.1
Bush S.J. F.R.I.C.	325, Kennington Road, London S.E.11
Chapman W.B. B.Sc., F.R.I.C.	Scientific Department, County Hall, Westminster Bridge, S.E.1
Curzon J.D. F.R.I.C.	87/88, Aldgate High Street, London E.C.4
Forbes D.G. B.Sc., F.R.I.C.	325, Kennington Road, London S.E.11
Gardiner G.R.B., F.R.I.C.	Public Analysts Department, Municipal Offices, Larcom Street, London S.E.17
Hall P.S., B.Sc., F.R.I.C.	Analytical Laboratory, Peek House, 20, Eastcheap, London E.C.3
Hamence J.H. M.Sc., Ph.d., F.R. I.C.	Analytical Laboratory, Peek House, 20, Eastcheap, London E.C.3
Landsman S.	4, Hanway Place, London W.1
Lea J.S., B.Sc., F.R.I.C.	7, Wigton Place, Kennington, London S.E.11
Marshall J.H.E., M.A., F.R.I.C.	325, Kennington Road, London S.E.11
McLachlan, T.D.C.M., A.C.G.F.C. F.R.I.C., M.I. (Biol.)	4, Hanway Place, London W.1
Minor B.C., F.R.I.C., F.P.S.	Health Services Department, Walworth Road, London S.E.17
Palgrave J.A., B.Sc., F.R.I.C.	Analytical Laboratory, 16, Southwark Street, London S.E.1

Nome	Indirizzo
Potter J.A., B.Sc., A.R.I.C. . . .	Analytical Laboratory, Peek House, 20 Eastcheap, London E.C.3
Rymer T.E., F.R.I.C.	Analytical Laboratory, Wraysbury, 1, Offham Road, Lewes
Robins C.H., F.R.I.C.	c/o. Hehner Cox, 107 Fenchurch Street, London E.C.3
Shelton J.H., F.R.I.C.	Public Analyst Laboratory, Bedford House, Wheler Street, Commercial Street, London E.1
Spalding R.C., M.A., F.R.I.C. . .	County Analyst's Laboratory, County Hall, Maidstone, Kent
Voelcker, E., A.R.C.E., F.R I.C. .	Analytical Laboratory, 1 Tudor Street, London E.C.4
Williams, H.A., Ph.D., AC. G.F.C. F.R.I.C., F.R.S.H.	City of London Laboratories, King's Head Yard, Borough High Street, London S.E.1

ANALISTI PUBBLICI NEL BIRMINGHAM

Nome	Indirizzo
Bostock Hill & Rigby	37, Birchfield Road, Birmingham 19

ANALISTI PUBBLICI IN LIVERPOOL

Nome	Indirizzo
Clark James Frederick, M.Sc., D. I.C.A.R.C.S., F.R.I.C., F.R.S.H.	Liverpool Corporation, 126 Mount Pleasant, Liverpool

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 3537 del 14 settembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « 1ª traversa Nola » nel comune di Cicciano;

Visto il voto n. 275 dell'11 febbraio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « 1ª traversa Nola » nel comune di Cicciano, con uno sviluppo di km. 0 + 200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3866)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1969.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, con cui è stato istituito l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso;

Vista la lettera in data 27 novembre 1968, con la quale il prof. Guido Bacci ha rassegnate le dimissioni da componente del consiglio di amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

Vista la segnalazione n. 12-2.1.1/St.Ca del 27 gennaio 1969 del presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso, con la quale viene proposta la nomina del prof. Umberto Parenti a membro del consiglio di amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

Decreta:

E' nominato a far parte del consiglio di amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, in sostituzione del prof. Guido Bacci, dimissionario, il professore Umberto Parenti, con decorrenza da oggi al 22 dicembre 1972, data di scadenza del medesimo consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3868)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Cremella - soc. coop. a r.l. », con sede in Cremella frazione di Barzanò.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 dicembre 1968 alla società « Cooperativa di consumo Cremella - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Cremella frazione di Barzanò (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo Cremella - società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Cremella frazione di Barzanò (Como), costituita per rogito notaio Moneta Caglio dott. Luigi in data 30 gennaio 1920 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Bianconi Giovanni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dottoressa Ferrari Paola, nata a Venezia il 24 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Padova in data 26 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

La dottoressa Liviera Guerra, nata a Bagnacavallo (Ravenna) il 12 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bologna in data 15 dicembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

Il dott. Domenico Mongillo, nato a Cusano Mutri (Benevento) il 21 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 12 gennaio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Vincenzo Stancanelli, nato a Palermo il 13 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 22 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo

(3799)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica presso la facoltà di magistero della Università di Lecce.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4046)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dellUniversità di Padova, è vacante la cattedra di diritto internazionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4048)

Vacanza della cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4047)

Vacanza della seconda cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4049)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Cinciano »

Con decreto n. 1020 del 15 aprile 1969, i signori Alvaro Baroncelli, Virgilio Baroncelli, Iole Baroncelli, Giuliano Baroncelli, Umberto Baroncelli, Evelina Conforti e Giulio Conforti, tutti rappresentati dal dott. Giuliano Baroncelli, domiciliato presso la Fattoria di Cinciano in comune di Poggibonsi (Siena), sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, e denominata Cinciano, che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Poggibonsi (Siena).

L'acqua sarà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli di cui al decreto n. 1019 e saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegno e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto n. 1019 del 20 marzo 1969.

Varieranno nel colore che sarà bianco anzichè giallo paglierino. Inoltre, al primo rigo del riquadro centrale, si leggerà « Acqua minerale » in basso allo stesso riquadro saranno riportati gli estremi del presente decreto, ed in fondo al riquadro laterale destro sarà riportata la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(3668)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Villabartolomea

Con decreto 13 febbraio 1969, n. 1323 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno del vecchio alveo del fiume Tartaro in comune di Villabartolomea (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo - sezione unica - al foglio n. 60 porzione dei mappali 14 e 15 della superficie di Ha. 3.97.60 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 marzo 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3745)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.853.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3896)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.248.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3897)

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Scampitella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.878.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3898)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.503.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3899)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.191.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3900)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.134.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3901)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.137.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3902)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1969, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.345.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3903)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3904)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.779.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3905)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.254.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3906)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.262.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3907)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.299.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3908)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.317.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3909)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.646.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3910)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.502.560 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3911)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Muro Leccese (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.611.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3912)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969 il comune di Camini (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.867.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3913)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.782.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3914)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969 il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.166.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3915)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Colbordolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.037.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3916)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969 il comune di Frontone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.417.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3917)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Isola del Piano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.529.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3918)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Monte Cerignone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.378.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3919)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Auditore (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.405.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3920)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Novafeltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.381.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3921)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Pennabilli (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.934.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3922)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Pergola (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.550.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3923)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.037.533, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3924)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.531.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3925)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Talamello (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.137.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3926)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Urbania (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.065.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3927)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Mombaroccio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.192.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3928)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Montefelcino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.175.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.035.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3930)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Roscigno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.304.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3931)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Prignano Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.648.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3932)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Pisciotta (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.051.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3933)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Omignano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.509.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3934)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Lustra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.754.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3935)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.938.667 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3936)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Calvanico (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.956.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 18

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50%-1934	413142	Gangemi Concetta di Salvatore, nubile, domiciliata a Linguaglossa (Catania).	10.000
Id.	413143	Intestazione: come sopra.	10.000
Id.	413144	Intestazione: come sopra.	10.000
Id.	413145	Intestazione: come sopra.	10.000

(3993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 5 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,60	626,10	626,23	626,12	626 —	626,50	626,15	626,12	626,50	626 —
$ Can.	582,60	581,75	581,70	581,70	581,75	582,20	581,75	581,70	582,20	582 —
Fr. Sv.	145,16	144,75	144,88	144,805	144,80	145,05	144,83	144,805	145,05	144,70
Kr. D.	83,20	83,10	83,08	83,035	83,05	83,15	83,05	83,035	83,15	83,10
Kr. N.	87,98	87,80	87,75	87,72	87,25	87,84	87,72	87,72	87,84	97,80
Kr. Sv.	121,28	121,05	121 —	121 —	121,10	121,08	121,02	121 —	121,08	121 —
Fol.	172,41	172,15	172,18	172,15	172 —	172,23	172,18	172,15	172,23	172,15
Fr. B.	12,47	12,45	12,465	12,45375	12,455	12,47	12,458	12,45375	12,47	12,45
Franco francese	126,02	125,90	126 —	125,985	125,80	125,96	125,92	125,985	125,96	125,90
Lst.	1495,60	1493,25	1493,70	1493,75	1492,75	1492,75	1494 —	1493,75	1492,75	1493,50
Dm. occ.	157,71	157,45	157,58	157,50	157,35	157,79	157,51	157,50	157,79	157,50
Scell. Austr.	24,23	24,20	24,19	24,19375	24,25	24,21	24,1975	24,19375	24,21	24,20
Escudo Port.	22,02	22 —	21,98	22,02	22,12	22,02	22 —	22,02	22,02	22 —
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,9530	9 —	8,95	8,96	8,9530	8,96	8,95

Media dei titoli del 5 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,15
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,135
1 Dollaro canadese	581,725
1 Franco svizzero	144,817
1 Corona danese	83,042
1 Corona norvegese	87,72
1 Corona svedese	121,01
1 Fiorino olandese	172,165
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	125,907
1 Lira sterlina	1493,875
1 Marco germanico	157,505
1 Scellino austriaco	24,196
1 Escudo Port.	22,01
1 Peseta Sp.	8,956

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ciampino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Roma della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ciampino con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale del 20 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 in data 7 dicembre 1964.

(3827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale, addì 17 aprile 1969, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino alla data della costituzione del consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli, con sede in Salerno, ed il dott. Raul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 10 dicembre 1968.

(3805)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Paliano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Paliano.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 15 marzo 1969 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale ed artigiana di Paliano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Paliano (Frosinone) che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 8 settembre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 25 settembre 1967) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 28 agosto 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 7 settembre 1968.

(3840)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Codroipo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 giugno 1968 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Codroipo di concerto col comitato di sorveglianza, in data 21 ottobre 1968, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca popolare di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine);

Vista la deliberazione in data 18 gennaio 1969 del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Codroipo con la quale l'ente si è reso cessionario delle attività e passività della predetta Cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca popolare;

Dispone:

La Cassa rurale ed artigiana di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 31 marzo 1969 a rogito dott. Pietro Udina, notaio in Codroipo, iscritto nel ruolo del collegio di Udine, registrata a Codroipo il 31 marzo 1969 al n. 376, mod. I, vol. 153.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Governatore: CARLI

(3737)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab., con cui al sig. Hinteregger Giuseppe di Antonio, nato a Luson il 16 agosto 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aldoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 novembre 1967 dalla sig.ra Aldoni Francesca in Hinteregger, di Lamprecht Regina, nata a Luson il 5 novembre 1928, figliastra del predetto, in atto residente a Luson, frazione Villa n. 52;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Aldoni Francesca in Hinteregger, nata a Luson il 5 novembre 1928, ed ivi residente, frazione Villa n. 52, viene ripristinato nella forma tedesca di Lamprecht.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 aprile 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(3595)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE ED INTERNAZIONALI

Concorso per esami a ventidue posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, sono attualmente disponibili ventidue posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Art. 2.

Dei ventidue posti messi a concorso uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingue tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso di una delle seguenti lauree:

a) giurisprudenza;
b) scienze politiche;
c) lettere;
d) filosofia;
e) sociologia;
f) pedagogia;
g) economia e commercio;

conseguite in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *g*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*, del presente articolo);

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani e alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1, lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonché del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione .

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente dell'A.A.I.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui all'art. 3, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Ispettorato generale degli affari generali e del personale - Divisione II, via Giovanni Lanza n. 194 - 00184 Roma, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano, in ora d'ufficio (8-14), direttamente al predetto ufficio verrà rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire al suddetto ufficio le domande, nel termine previsto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno al suddetto ufficio per qualsiasi motivo, dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 10) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche al posto riservato di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) elementi di sociologia;

3) istituzioni di diritto privato con particolare riguardo al diritto delle persone e della famiglia (libro I codice civile), al diritto della proprietà (libro III codice civile), alle obbligazioni ed ai contratti in generale (libro IV codice civile titoli I e II) e alla tutela dei diritti (libro VI codice civile);

4) legislazione speciale amministrativa;

5) elementi di diritto del lavoro con particolare riguardo alla legislazione sociale (forme ed istituti di assicurazioni sociali);

6) elementi di diritto internazionale pubblico con particolare riguardo agli organismi internazionali con finalità sociali ed umanitarie e con compiti di assistenza tecnica agenti nell'ambito dell'ONU nonché ai trattati concernenti le comunità europee;

7) elementi di economia politica e di politica economica;

8) elementi di psicologia generale e sociale;

9) elementi di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata: statistiche demografiche e sociali);

10) lingua straniera (francese o inglese o tedesco o spagnolo a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa di cui al punto 4) è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954,

n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno e successive modificazioni; legge 12 agosto 1962, n. 1340, sul trasferimento al Ministero dell'interno ed istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.); decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

b) legislazione inerente l'attività della A.A.I.: accordo fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. stipulato in Roma l'8 marzo 1945, ed approvato con decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79; decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, concernente la costituzione della delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A e dei relativi servizi; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, norme di attuazione dell'accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, di approvazione dell'accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, concernente norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, modificazione della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019 — approvazione dell'accordo tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. concluso a Roma il 12 novembre 1947, sull'uso del fondo lire, supplementare agli accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946; legge 30 novembre 1950, n. 994 e legge 22 agosto 1951, n. 749 — finanziamento dei programmi assistenziali; legge 9 aprile 1953, n. 296 — ratifica con modificazioni ed aggiunte del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

l'accordo tra il Governo italiano e il comitato preparatorio per l'Organizzazione internazionale dei profughi concluso a Roma il 24 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 468; accordo supplementare del Governo italiano e l'IRO concernente le operazioni IRO in Italia nel periodo supplementarle 1950-51 concluso a Roma il 14 novembre 1950 approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907 e relativo protocollo aggiuntivo (legge 16 aprile 1953, n. 395); legge n. 722 del 24 luglio 1954 con ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 909 — accordo fra l'Italia e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, concluso a Washington il 6 novembre 1947 ed approvato con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 909; legge 25 aprile 1957, n. 288 — contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.);

c) assistenza e beneficenza pubblica;

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni e relativi regolamenti di esecuzione approvati con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99; regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sulla assistenza in favore dei fanciulli illegittimi; testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, art. 91 lettera *h*) n. 6 sull'assistenza agli inabili al lavoro; regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente l'approvazione del testo unico alle leggi per la protezione della maternità e dell'infanzia e successive modificazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847 e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

d) legge e regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni);

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre speditamente dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più di una lingua straniera tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre speditamente dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, da aggiungersi alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirano a concorrere al posto riservato, di cui all'art. 2 del presente bando, devono oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire, alla Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (Ispettorato generale degli affari generali e del personale - Divisione II, via Giovanni Lanza n. 194 - 00184 Roma), entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo, n. 14), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 15), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/O.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.): certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto del presidente dell'A.A.I.

Art. 16.

Con lo stesso decreto, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) - Ispettorato generale affari generali e personale - Divisione II, via Giovanni Lanza n. 194 - 00184 Roma, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°. I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare, il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusto quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi del lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti le medesime persone debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L. 83.745
indennità integrativa speciale	» 19.190
assegno integrativo mensile non pensionabile	» 2.656
Totale netto mensile	L. 105.591

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente della divisione II personale dell'Ispettorato generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1968

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1969
Registro n. 5 Interno, foglio n. 27

(3879)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di San Remo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 novembre 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di San Remo (Imperia);

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di San Remo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Vailati dott. Costantino	punti	97,10	su 132
2.	Colotta Francesco	»	87,16	»
3.	Bonasia dott. Michele	»	86,54	»
4.	Cirillo dott. Alfonso	»	86,20	»
5.	Conte dott. Egidio	»	75,02	»
6.	Amadasi dott. Enzo	»	72,03	»
7.	Ferri dott. Pasquale	»	70,18	»
8.	Camassa Gino	»	69,02	»
9.	Riolfatti dott. Tullio	»	66,78	»
10.	Nazario Riccardo	»	65,56	»
11.	Di Pietrantonio Saverio	»	64,18	»
12.	Vietto dott. Giovanni	»	63,22	»
13.	Caruso dott. Antonio	»	63,08	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3846)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di *San Benedetto del Tronto, nell'ordine appresso indicato:*

1.	Pianesi dott. Ermanno	punti	90,57	su 132
2.	Ferretti dott. Gustavo	»	82,75	»
3.	De Cata dott. Carlo	»	81,09	»
4.	Ruggeri dott. Angelantonio	»	78,95	»
5.	De Palma dott. Luigi	»	78,90	»
6.	Dal Fior dott. Domenico	»	77,10	»
7.	Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
8.	Palmieri dott. Lazzaro G.	»	75,23	»
9.	Sacchitelli dott. Mario	»	74,13	»
10.	Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
11.	Lopez dott. Ugo	»	73,99	»
12.	Bartelloni dott. Manlio	»	73,86	»
13.	Mastrangelo Domenico	»	73,80	»
14.	Paci dott. Domenico	punti	73,59	su 132
15.	Carucci Domenico	»	73,16	»
16.	Rat Giovanni	»	73,14	»
17.	Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
18.	Russo Luigi	»	72,83	»
19.	Milano Alberto	»	72,66	»
20.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
21.	Mauro dott. Luigi	»	72,47	»
22.	Geraci dott. Vincenzo	»	71,92	»
23.	Bartolomei Adelmo	»	71,87	»
24.	Pastore dott. Ettore	»	71,81	»
25.	Atenasio Antonino	»	71,25	»
26.	Di Stefano Ruggero (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	70,50	»
27.	Mele Gregorio	»	70,50	»
28.	Pulli dott. Italo	»	70,40	»
29.	Bruschi dott. Vinicio	»	69.64	»
30.	D'Amico dott. Luigi	»	69,41	»
31.	Pellei Athos	»	68,41	»
32.	Seclì dott. Ernesto	»	67,05	»
33.	Casazza Egidio (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	66,75	»
34.	Mussetti Tranquillo	»	66,75	»
35.	Boianelli dott. Fernando	»	65,73	»
36.	Dalmazzo Francesco	»	65,06	»
37.	Perrugino Giovanni (art. 5 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	64,66	»
38.	Parini Antonio	»	64,66	»
39.	Forlani dott. Remo	»	64,45	»
40.	Ulloa Severino dott. Francesco	»	63,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3880)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggiunto alle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrentasei posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto fra cui uno a ventiquattro posti di ufficiale navale e uno a ventuno posti di ufficiale macchinista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, n. 9004, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 341, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi duecentotrentasei posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto fra cui un concorso a ventiquattro posti di ufficiale navale e uno a ventuno posti di ufficiale macchinista;

Vista la propria deliberazione n. 302/P.2.1.1 in data 14 dicembre 1968, con la quale sono state nominate le commissioni esaminatrici per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Anzidei dott. Mario è nominato membro aggiunto alle commissioni esaminatrici dei concorsi citati nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese e inglese).

Roma, addì 5 aprile 1969

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3783)

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione della graduatoria del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 367;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1968, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1968, registro n. 29 Difesa, foglio n. 219;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Renda Rosario . . . . punti 180
2. Polistena Alberto . . . . » 178
3. Nodari Sandro . . . . » 176
4. Mainolfi Fausto . . . . » 164
5. Davì Francesco . . . . » 158

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1969
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 87

(3845)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 27 Difesa, foglio n. 141, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 27 Difesa, foglio n. 141, è costituita come appresso:

Presidente:
Comin col. A.A.r.n. Egidio, comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica.

Membri:
Tedone prof. Giuseppe, ordinario di meccanica razionale dell'Accademia aeronautica;
Stoppelli prof. Francesco, ordinario di meccanica razionale della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;
Cennamo prof. Francesco, ordinario di fisica dell'Accademia aeronautica;
Cremona prof. Cesare, ordinario di aerodinamica applicata al volo dell'Accademia aeronautica.

Segretario senza voto:
Badolati dott. Roberto, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1968

Il Ministro per la difesa
Gui

Il Ministro per la pubblica istruzione
Sullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1969
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 37

(3814)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il 2° supplemento straordinario al n. 3 (marzo 1969) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 5 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1969, registro n. 8, foglio n. 250, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del Tesoro.

(3779)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/4076 in data 31 dicembre 1966, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonché i verbali delle singole sedute;

Visti gli artt. 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966:

1. Merlo Irene . . . . punti 74,405
2. Berini Ada . . . . » 67,971
3. Manzoni Luisa ved. Cottafavi . . . . » 66,226
4. Garetto Liliana in Ferro . . . . » 64,315
5. Avonto Rosa Maria . . . . . . » 62,575
6. Sappino Maria in Casetta . . . . . » 62,229
7. Vittore Gemma . . . . » 61,635
8. Dezzutto Palmina . . . . » 60,809

9. Bibi Ornella in Ortolani . . . . . punti 57,807
10. Di Natale Letizia . . . . . . » 56,452
11. Monateri Anna in Basso . . . . » 54,244
12. Bernardon Guglielmina . . . . . » 51,867

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 18 aprile 1969

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/446 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Viste le domande delle singole concorrenti nonché l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Merlo Irene: Verolengo (1ª condotta);
Berini Ada: Caravino-Cossano Canavese;
Manzoni Luisa ved. Cottafavi: Germagnano-Traves;
Garetto Liliana in Ferro: Chialamberto-Groscavallo.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 18 aprile 1969

Il medico provinciale: GAGLIO

(3816)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 690 del 23 gennaio 1969 relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Polillo Pasquale vincitore della condotta medica di Crucoli ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che il dott. Quercia Francesco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Crucoli indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 690 del 23 gennaio 1969, il dott. Quercia Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Crucoli in sostituzione del dott. Polillo Pasquale rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Crucoli.

Catanzaro, addì 9 aprile 1969

(3631) *Il medico provinciale:* GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 420 del 15 marzo 1968, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Agira, Cerami, Regalbuto e Nissoria;

Visto il proprio decreto n. 4854 del 10 dicembre 1968, col quale venne costituita la commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 4373 del 5 novembre 1968, col quale vennero ammessi al predetto concorso i candidati che risultarono in possesso dei requisiti prescritti ed in regola con la documentazione prodotta;

Visti gli atti del concorso ed i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice al termine delle operazioni concorsuali;

Vista la graduatoria dei candidati idonei;

Accertata la regolarità della procedura seguita;

Ritenuto che occorre provvedere alla approvazione della graduatoria generale di merito dei candidati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Di Franco dott. Francesco . . . . punti 146,962 su 240
2. Caselli dott. Michele . . . . . . » 134,108 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Enna, addì 15 aprile 1969

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1605/Div. amm.va del 15 aprile 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Agira, Cerami, Regalbuto e Nissoria;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria ed in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le preferenze indicate dai candidati idonei nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Franco Francesco, nato ad Agira (Enna) il 14 giugno 1932, classificato al primo posto nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Agira.

Il dott. Caselli Michele, nato a Gagliano Castelferrato il 15 novembre 1923, classificato al secondo posto nella graduatoria del concorso in premessa indicato, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Cerami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio e di quello dei comuni interessati.

Enna, addì 15 aprile 1969

(3850) *Il medico provinciale:* GRASSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 325 del 15 febbraio 1968, col quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1967;

Visti i decreti n. 1829 e 1830 del 28 febbraio 1969, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che il vincitore della condotta di Morro d'Alba ha rinunciato alla condotta assegnata, come da comunicazione agli atti d'ufficio;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dal candidato stesso nella domanda di ammissione al concorso;

Viste inoltre le dichiarazioni degli altri candidati interpellati con le quali vengono accettate le sedi che si sono di conseguenza rese vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Samory Viscardo: Morro d'Alba (sede unica);
2) Benigni Giuliano: Ancona (7ª condotta urbana denominata Pinocchio-Pontelungo-Tavernelle);
3) Praticò Francesco: Ancona (4ª condotta rurale denominata Candia);
4) Fiorini Franco: Ancona (2ª condotta rurale denominata Paterno);
5) Iannelli Giuseppe: S. Paolo di Iesi (sede unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

I sindaci dei comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei vincitori.

Ancona, addì 19 aprile 1969

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(3818)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3668, in data 5 giugno 1968, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici, delle amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, parzialmente modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 recante norme sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Lattarulo dott. Antonio, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Firenze;

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore titolare dell'ufficio di Siena;

Severi prof. Antonio, direttore clinica chirurgica dell'Università di Firenze;

Romualdi prof. Giuseppe, primario medico arcispedale Santa Maria Nuova di Firenze;

Borzoni dott. Giorgio, medico condotto del comune di Firenze.

Segretario:

Narducci dott. Stefano, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze e darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 18 aprile 1969

Il medico provinciale: LOPES

(3849)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pordenone.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Vista la deliberazione n. 35 dd. 2 agosto 1965, con la quale il comune di Fontanafredda, a causa del ridotto numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria, è venuto nella determinazione di unificare le due condotte ostetriche esistenti nel territorio comunale;

Visti i pareri espressi dal consiglio circondariale di sanità e della giunta circondariale amministrativa rispettivamente nelle sedute del 30 marzo 1966 e 13 aprile 1966;

Visto il decreto n. 4123208/40173 dd. 18 aprile 1966, con il quale il vice prefetto del circondario di Pordenone ha unificato le due condotte ostetriche del comune di Fontanafredda ed ha incaricato il sindaco di Fontanafredda dell'esecuzione del proprio decreto;

Vista la deliberazione n. 11 dd. 27 giugno 1966 con la quale il consiglio comunale di Fontanafredda ha bandito il concorso interno per titoli per la condotta ostetrica unificata tra le due ostetriche in servizio;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso interno per titoli al posto di ostetrica unificata del comune di Fontanafredda è costituita come segue:

Presidente:

Di Bernardo dott. Vincenzo, vice prefetto, ispettore della prefettura di Pordenone.

Membri e componenti:

De Marco dott. Sergio, ispettore generale medico, medico provinciale di Udine;
Bartolomei prof. Giuseppe, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di Pordenone;
Sclippa dott. Mario, primario ostetrico ginecologo dello ospedale di S. Vito al Tagliamento;
Palladino dott. Pietro, direttore di sezione della prefettura di Pordenone;
Asquini Lucia, ostetrica condotta.

Segretario:

Calcagno dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione che opererà a Pordenone presso l'ufficio del medico provinciale, non inizierà i suoi lavori prima che sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « bollettino ufficiale » della Regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pordenone, della prefettura di Pordenone, nonchè all'albo pretorio del comune di Fontanafredda.

Trieste, addì 3 marzo 1969

L'assessore all'igiene e alla sanità: DEVETAG

(3850)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Città di Castello vacante in provincia di Perugia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1384 del 27 settembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Città di Castello;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Perugia, dell'ordine dei veterinari della provincia di Perugia e del comune interessato;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale di Perugia ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo nel comune di Città di Castello della provincia di Perugia è così composta:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore presso il Ministero della sanità;
Moretti prof. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;
Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;
Gaudenzi dott. Giovanni Battista, direttore di sezione presso la Prefettura di Perugia;
Asdrubali prof. Mario, veterinario capo del comune di Perugia.

Segretario:

Jori dott. Renato, consigliere di 1ª classe presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune interessato.

Perugia, addì 18 aprile 1969

Il veterinario provinciale: BALDONI

(3848)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.